

## **GHISALBA zonizzazione sismica: 3** (da 01/01/2025)

- 1. Deposito progetto per rispetto normativa sismica**
- 2. Deposito sismico (ex denuncia c.a.)**
- 3. Certificato/autorizzazione per sopraelevazione**
- 4. Autorizzazione sismica**

### **NOTA BENE:**

**dal 01.01.2025 devono essere versati i diritti istruttori (allegando la ricevuta del versamento alla pratica sulla piattaforma "procedimenti" di Regione Lombardia) pari a € 70,00 con pagopa (sito comune – siti tematici - pagopa – pagamento spontaneo – edilizia/Suap – diritti pratiche sue – compilare ogni campo, mettere la causale, pagare tramite banca/sportello/ricevitorie/tabacchi/posta...)**

La Giunta Regionale ha approvato il 30 marzo 2016 - D.G.R. n. X/5001 le linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica, ai sensi degli artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della L.R. 33/2015.

La nuova zonazione sismica e la L.R. 33/2015 sono entrambe efficaci dal 10 aprile 2016.

In particolare, la L.R. n. 33/2015 aggiorna la normativa sulle costruzioni in zona sismica adeguandola al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico in materia edilizia).

Le nuove norme si applicano ai lavori di cui all'art. 93, comma 1, del D.P.R. 380/2001 ("costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni"), relativi a opere pubbliche o private localizzate nelle zone dichiarate sismiche, comprese le varianti influenti sulla struttura che introducano modifiche tali da rendere l'opera stessa, in tutto o in parte, strutturalmente diversa dall'originale o che siano in grado di incidere sul comportamento sismico complessivo della stessa.

Le novità immediate introdotte dalla L.R. n. 33/2015 e dalla D.G.R. 5001/2016 sono:

- trasferimento ai Comuni delle competenze in materia di opere o costruzioni e vigilanza in zone sismiche, per le opere ricadenti sul loro territorio;
- per i comuni in zona sismica 2 (alta sismicità): obbligo dell'autorizzazione preventiva all'avvio dei lavori;
- per i comuni in zona 3 e 4 (sismicità bassa e molto bassa): obbligo del deposito della documentazione relativa al progetto prima dell'avvio dei lavori (legati alla pratica edilizia e non quelli strutturali).
- attività di controllo sistematico degli interventi relativi a opere o edifici pubblici o, in genere, edifici destinati a servizi pubblici essenziali, ovvero progetti relativi ad opere comunque di particolare rilevanza sociale o destinate allo svolgimento di attività, che possono risultare, in caso di evento sismico, pericolose per la collettività;
- attività di controllo su tutti gli altri tipi di edifici in tutte le zone sismiche.

La procedura di deposito o la richiesta per sopraelevazione, che deve avvenire prima dell'avvio dei lavori della pratica edilizia (e non quelli strutturali), è effettuata mediante il Sistema Informativo Integrato in grado di eseguire la verifica formale degli elaborati.

Il deposito del progetto è valido anche agli effetti della "Denuncia dei lavori" di cui all'art. 65 del D.P.R. 380/01 (Denuncia Cementi armati e struttura metallica), se il modulo di deposito è sottoscritto anche dal costruttore e purché la documentazione a corredo abbia i contenuti previsti dallo stesso articolo.

**I depositi/istanze dovranno essere presentati ESCLUSIVAMENTE compilando la modulistica on-line, attraverso l'utilizzo del sistema informativo integrato per la sismica, attualmente**

disponibile sulla **piattaforma PROCEDIMENTI (ex Muta)** previa autenticazione e profilazione da parte dell'utenza.

## **COSA PRESENTARE E ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE PER DEPOSITO SISMICO:**

**IL MODULO DA PRESENTARE PER IL DEPOSITO SISMICO E' IL MODULO UNIFICATO.**

**A QUESTO DEVONO ESSERE ALLEGATI GLI OBBLIGATORI MODULI 6 – 7 – 9 – 10 – (o 11) – 12 (il n. 12 è corrispondente all'allegato 6.1 nel contenuto minimo necessario) IL MODULO 8 NEL CASO DELLE SOPRAELEVAZIONI ED, EVENTUALMENTE, IL MODULO 5 (PROCURA SPECIALE) completo di firma del delegante e suo documento d'identità in corso di validità.**

**INOLTRE DEVE ESSERE ALLEGATO TUTTO QUANTO RICHIESTO NELL'ALLEGATO E" DELLA DGR 5001/2016 IN MODO ORDINATO E FACENDO RIFERIMENTO AI PUNTI (da "6.1" a "6.12") IN ESSO CITATI (è consigliabile e preferibile scrivere sull'allegato medesimo a che "punto/i" corrisponde).**

**E' OBBLIGATORIO ALLEGARE (COME RICHIESTO AL PUNTO 6.12 DEL CONTENUTO MINIMO) L'ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA IN SEDE DI DEPOSITO SPECIFICANDO IN MODO CHIARO ED ESAUSTIVO LA CORRISPONDENZA DEGLI ALLEGATI AI PUNTI (da 6.1 a 6.11).**

**QUALORA UNA DOCUMENTAZIONE NON DEBBA ESSERE PRESENTATA O NON SERVA CAUSA TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO, SI DOVRA' ALLEGARE APPOSITA DICHIARAZIONE O SCRIVERE NELL'ELENCO DOCUMENTI CHE DETTA DOCUMENTAZIONE NON PUO' ESSERE PRESENTATA O NON SERVE, specificando la causa.**

**PER LA FIGURA DEL COLLAUDATORE DEL DEPOSITO SISMICO ALLEGARE L'ACCETTAZIONE FIRMATA DIGITALMENTE O IL MOD. UNIFICATO FIRMATO DIGITALMENTE ANCHE DAL COLLAUDATORE.**

**IN CASO DI TERNA, AGGIUNGERE, SEMPRE, L'ELENCO DEI TECNICI COLLAUDATORI PROPOSTI DALL'ORDINE.**

## **ATTENZIONE - importantissimo:**

- **LA PRATICA PER ESSERE "DEPOSITO SISMICO (EX DENUNCIA C.A.)" DEVE ESSERE COMPLETA ED AVERE LA FIRMA DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI, oltre alle seguenti firme: committente/titolare o suo delegato, progettista architettonico, progettista strutturale, geologo, direttore lavori, collaudatore.**
- **Quando viene protocollato il deposito, l'Ufficio Tecnico provvede ad assegnare un numero progressivo (es: 1/2020) che dovrà essere riportato nelle integrazioni e nei documenti finali (RSU, collaudo...). Questo numero viene riportato in Procedimenti, nella barra "storico" – ricevuta – clic su nuvola nera.**
- **PER LA RELAZIONE A STRUTTURA ULTIMATA E IL COLLAUDO/DRE (Dichiarazione Regolare Esecuzione) dal 01.04.2021 è obbligatorio utilizzare le scrivanie specifiche che si trovano alla home page della piattaforma.**
- **INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA AI FINI SISMICI.** A decorrere dall'8/03/2021 tali interventi, definiti dalla D.G.R. 4317/2021, non necessitano più della presentazione del deposito sismico sulla piattaforma "Procedimenti", ma dovrà essere presentato quanto necessario con il titolo abilitativo edilizio.

# PRATICHE PREGRESSE:

Le sole denunce c.a. presentate in modo cartaceo dovranno essere concluse sempre in modo cartaceo.

**Gli atti di fattispecie devono essere presentati cartacei solamente all'Ufficio Tecnico - 2° piano – (in fondo al corridoio)**

**orari Lu – Me – Gio – VE dalle ore 9.00 alle ore 12.00**  
**e Ma dalle ore 15.00 alle ore 17.00 (no MA mattina)**

## ECCO DI SEGUITO COSA BISOGNA PRESENTARE:

- **VARIANTI/INTEGRAZIONI/PARTICOLARI COSTRUTTIVI e allegati in triplice copia con firme in originale del costruttore e del direttore dei lavori**

Le varianti in corso d'opera o le integrazioni o i particolari costruttivi vanno denunciati prima di dare corso alla loro esecuzione, depositando in Comune tale denuncia ed i relativi allegati.

- **RELAZIONE A STRUTTURA ULTIMATA ed allegati in triplice copia con firme in originale del direttore dei lavori**

A strutture ultimate, entro il termine di 60 giorni, il Direttore dei lavori deve depositare presso il Comune la relazione a struttura ultimata, allegando:

- a) i certificati delle prove a rottura sui materiali impiegati emessi da Laboratori di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001;
- b) per le opere in C.A.P. ogni indicazione relativa alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
- c) l'esito di eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

**N.B.:** i controlli *di accettazione* in cantiere sono obbligatori e riguardano:

- *calcestruzzo (§11.2.5)*
- *barre di acciaio (§11.3.2.10.4)*
- *reti e tralicci elettrosaldati (§ 11.3.2.11.3)*
- *acciaio da carpenteria (§11.3.4.11.1.5)*

- **COLLAUDO STATICO (art. 7) in triplice copia con firme in originale**

(§9.1 – “Il collaudo statico, tranne in casi particolari, va eseguito in corso d'opera, quando vengono posti in opera elementi strutturali non più ispezionabili, controllabili e collaudabili a seguito del proseguire della costruzione.”)

Il collaudo deve essere eseguito da un Ingegnere o da un Architetto, iscritto all'Albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera, entro 60 giorni dalla data di deposito della relazione di ultimazione lavori.

(Quando non esiste il Committente ed il Costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al Costruttore di chiedere all'Ordine Provinciale degli Ingegneri o a quello degli Architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il Collaudatore – prima della presentazione della denuncia).

Il Collaudatore deve redigere il certificato di collaudo e trasmetterlo al Comune.

**L'ufficio Tecnico Comunale**, deve restituire, a chi presenta le pratiche all'atto stesso della presentazione, una copia della variante/relazione/collaudo... e degli allegati con l'attestazione dell'avvenuto deposito (n° e data).

IL COMUNE controlla che siano stati allegati tutti gli elaborati richiesti e accerta:

1. che la nomina del Collaudatore sia corretta;
2. che il Costruttore abbia i requisiti di Impresa;

3. che il Progettista, il Direttore dei Lavori ed il Collaudatore abbiano l'iscrizione all'Albo professionale.

Qualora tali elementi non siano conformi a quanto richiesto, è legittimo, da parte del Comune, il rifiuto di ricevere la denuncia e tutta la modulistica relativa.